



CITTA' DI CASTEL GANDOLFO (ROMA)

ORDINANZA N.° 83 del 14 agosto 2009

Emergenza Idrica

Disposizione transitoria per divieto utilizzo acqua potabile per

“ usi impropri”

IL SINDACO

Preso atto che con la stagione estiva e per il perdurare dell'eccezionale situazione climatica, si è verificato un rilevante incremento del normale consumo di acqua potabile;

Vista la corrispondenza inviata dalla ACEA ATO 2 S.p.A. , Gestore del servizio idrico e l'esito dei vari incontri svolti con personale tecnico, con la quale si prende atto del forte aumento dei consumi di quest' ultimo periodo.

Sentite le numerose segnalazioni di parte di cittadini che lamentano la mancanza di acqua potabile;

Vista la DGR n. 445 del 16.06.2009 avente ad oggetto:

“D.C.R. 27 settembre 2007, n. 42 – art. 19, comma 2 – Provvedimenti per la Tutela dei Laghi Albano e Nemi e degli acquiferi dei Colli Albani. Modifica della D.G.R. 1317 del 5 dicembre 2003”

Considerato :

- che è opportuno sensibilizzare tutti i cittadini al risparmio idrico utilizzando le risorse idriche prioritariamente per soli usi potabili;
- che appare necessario disciplinare un uso razionale dell'acqua potabile adottando a tal fine idoneo provvedimento che, nel garantire le necessarie priorità per il fabbisogno idropotabile ed igienico – sanitario, sia atto, limitare i consumi impropri di acqua potabile nel territorio comunale come l'annaffiamento di orti e giardini, il ricambio di acqua nelle piscine private, il lavaggio delle autovetture, l'emungimento con pompe e/o altri macchinari delle acque del lago Albano con esclusione di quelli autorizzati e/o regolamentati con leggi speciali. ecc.

Visto l'articolo 50.del D.lgs. n° 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Polizia Municipale;

INVITA

La cittadinanza tutta ad un uso razionale dell'acqua potabile evitando ogni spreco ed usi impropri limitandone l'uso principalmente per soddisfare il fabbisogno domestico alimentare ed igienico – sanitario:

ORDINA

a) A tutti i cittadini, dell'intero territorio comunale, con decorrenza immediata e sino a nuove contrarie disposizioni, il divieto di utilizzo di acqua potabile per "usi impropri" quali :

- l'annaffiamento di orti e giardini;
- lavaggio di autovetture ed attività simili da parte di privati;
- lavaggio di aree e spazi privati;
- riempimento e ricambio di vasche e piscine private;
- l'emungimento con pompe e/o altri macchinari delle acque del lago Albano con esclusione di quelli autorizzati e/o regolamentati con leggi speciali;
- ogni altro utilizzo improprio e diverso delle normali necessità connesse al fabbisogno domestico alimentare ed igienico – sanitario;

b) Di applicare a carico dei contravventori alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.gs 267/2000 e s.m.i. la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 500.00 salvo ogni altra sanzione prevista dalla vigente normativa in materia;

c) il divieto di utilizzare, salvo i casi specificatamente autorizzati, le pubbliche fontanelle per :

- il riempimento di contenitori e serbatoi di capacità superiore a lt. 50;
- collegare canalizzazioni provvisorie per il prelievo di acqua potabile;
- utilizzi impropri e di spreco dell'acqua potabile;

Il presente atto, per il relativo controllo del rispetto delle assunte disposizioni viene inviato :

All'ACEA ATO2 S.p.A., Piazzale Ostiense 2, 00154 Roma;

Alla Regione Lazio, Osservazione Natura e Osservatorio Regionale per l'Ambiente,

Viale del Tintoretto 432 – 00142 Roma;

Alla Provincia di Roma, Assessorato all'Ambiente, Via IV Novembre 119/a - 00148 Roma;

Al Comando Polizia Locale – S E D E;

Al Parco Regionale dei Castelli Romani – Rocca di Papa;

Al Corpo Forestale dello Stato – Stazione di Rocca di Papa;

Al Comando Stazione Carabinieri di Castel Gandolfo – Castel Gandolfo;

Al Competente Commissariato di P.S. di zona – Albano Laziale;

Al Comando Guardia di Finanza, Stazione di Velletri;

Copia della presente dovrà essere oggetto di ampia e massima diffusione;

Avverso il presente provvedimento, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n° 1034, è ammesso ricorso entro 60 giorni al T.A.R. del Lazio ed in alternativa al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notifica o piena conoscenza dell'atto.

Il Sindaco
Maurizio Colacchi

